

N° 594 del 26/11/2003

OGGETTO: Palio 16 Agosto 2003 – Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada dell'Aquila, Andrea Mari detto Brio.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con atto n. 166 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al del fantino della Nobile Contrada dell'Aquila, Andrea Mari detto Brio, rilevate in occasione del Palio del 16 Agosto 2003 che integralmente si scrivono:

"Prot. n. 50894

Ord. N. 166

*Palio del 16 Agosto 2003 - Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada dell'Aquila - Determinazioni.*

## **L'ASSESSORE DELEGATO**

*Premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa, e dalla Relazione degli Ispettori della Pista, il fantino della Nobile Contrada dell'Aquila, Andrea Mari detto Brio, sia partito in occasione del Palio da una posizione diversa da quella prevista dall'ordine di chiamata, uscendo, al momento dell'abbassamento del canape dalla terza posizione, anziché dalla seconda assegnatagli, contravvenendo quindi a quanto disposto dall'art.64 del Regolamento per il Palio;*

*Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;*

## **PROPONE**

- *Di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell'Aquila, Andrea Mari detto Brio, così come previsto dall'art.99, con la punizione della "ammonizione", per essere partito in occasione del Palio da una posizione diversa da quella prevista dall'ordine di chiamata, tenendo pertanto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell'art.64 del Regolamento per il Palio;*
- *Di notificare, come previsto dall'art.99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Nobile Contrada dell'Aquila, Andrea Mari detto Brio, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell'art.99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive".*

Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Nobile Contrada dell'Aquila, Andrea Mari detto Brio, in data 30 Ottobre 2003;

Preso atto che il fantino ha presentato memorie difensive in data 10 Novembre 2003;

Rilevato che nelle memorie presentate il fantino precisa che:

*"...per accertare a chi sia addebitabile la diversità tra l'ordine di chiamata e l'ordine di partenza, è necessario accertare il reale andamento dei fatti nell'imminenza della mossa: se ciò non fosse dovremmo concludere che lo spostamento di una contrada, ad es. dal nono posto al primo, dovrebbe automaticamente far ritenere che, essendo tutte e nove le contrade fuori dal posto loro assegnato, si debba ad ognuna di loro applicare il disposto dell'art.64 del Regolamento del Palio. [...] Tra la contrada che si trovava al primo posto (Leocorno) e quella che si trovava al secondo (Aquila) si è venuta ad inserire, nell'imminenza della mossa, una terza contrada (Torre) alla quale era stato assegnato il quarto posto. A seguito di tale inserimento la Contrada dell'aquila è venuta a trovarsi quindi al terzo posto, posizione dalla quale è poi partita. [...] Cosa ben diversa dal "cambiare posto" è il "trovarsi fuori posto", che non dipende da una scelta propria del fantino bensì da un comportamento altrui: questo è il motivo per cui non è sanzionato dall'art.64. [...] L'assessore delegato, con la sua determinazione ha proposto di sanzionare il sottoscritto non perché "ha cambiato posto" bensì perché si trovava "fuori posto" (il terzo), al momento della partenza, situazione questa venutasi a creare unicamente perché altro fantino si è spostato dal quarto posto al secondo".*

Atteso che è proprio dall'esame dei filmati prodotti che si rileva come al momento della maturazione del tempo di rincorsa e della mossa valida il fantino non si trova nella sua posizione, ma quasi al centro del canapé con il cavallo parzialmente traversato e con il posteriore a stretto contatto della contrada della Lupa, quasi "costringendo" la Torre che, per altro, si trova negli attimi precedenti fuori posto ad impedire l'ingresso della rincorsa, ad occupare una posizione diversa. Del resto né il Andrea Mari, né tantomeno Valter Pusceddu mostrano di non gradire la soluzione di partenza, non mettendo in atto né proteste né comportamenti che lo dimostrino, come hanno fatto in altre circostanze, rispettando certo interessi legittimi e particolari, ma sapendo che contravvenendo al regolamento sono passibili di sanzione.

Dato atto delle considerazioni di cui sopra, si ritiene di confermare la sanzione proposta dall'Assessore Delegato;

Visto l'art.99 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente del Servizio Staff del Sindaco in relazione alla procedura amministrativa preliminare all'atto di Giunta;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime, a scrutinio segreto;

## **DELIBERA**

1. di infliggere al fantino della Nobile Contrada dell'Aquila, Andrea Mari detto Brio, per i fatti relativi al Palio del 16 Agosto 2003, così come previsto dall'art.99 del Regolamento per il Palio, la sanzione della "ammonizione", per essere partito in occasione del Palio da una posizione diversa da quella prevista dall'ordine di chiamata, facendo proprie le motivazioni di cui all'ordinanza n.166/2003 dell'Assessore Delegato;
2. di dare atto che l' "ammonizione" di cui al punto precedente si cumula con l' "ammonizione" inflitta con Deliberazione di Giunta Comunale n.590 del 16-11-2002, per cui ai sensi dell'art.99, comma 7, al suddetto fantino verrà automaticamente applicata l'esclusione dalla partecipazione ad 1 (uno) Palio ed alle relative prove. ;
3. di notificare la presente deliberazione al fantino della Nobile Contrada dell'Aquila, Andrea Mari detto Brio, ai sensi dell'art.99 del Regolamento per il Palio;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.